

- che con delibera di Giunta Comunale n. 180 del 14 maggio 2002, esecutiva, l'Amministrazione Comunale, stabiliva di assumere in locazione n. 6 posti auto, siti in via Crispi di questa Città, da destinare a servizio degli Uffici Giudiziari;

- che con il medesimo atto venivano anche determinate le condizioni che avrebbero regolamentato il rapporto contrattuale;

- che ai sensi dell'articolo 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 3 Giugno 1998, n. 252, non è necessario acquisire il certificato antimafia, trattandosi di contratto di valore complessivo inferiore ad Euro centocinquantaquattromilanovecentotrentasette/07.

Volendo ora le parti addivenire alla stipula del relativo atto formale, sulla scorta di quanto sancito dall'Amministrazione con il su richiamato provvedimento, come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Il Comune di Campobasso, come sopra rappresentato, assume in locazione n. 6 posti auto, siti in via Crispi di questa Città di proprietà della Impresa DB. Costruzioni di Mario Di Biase, meglio individuati nella planimetria acclusa nell'allegata delibera di Giunta Comunale n. 180/2002.

Art. 2 - I suddetti posti auto saranno destinati dal Comune conduttore ad autorimesse degli Uffici Giudiziari.

Art. 3 - La locazione avrà la durata di anni 6 (sei) e decorre dal 1° maggio 2002 e potrà essere rinnovata su accordo delle parti, salvo quanto previsto dagli artt. 28 (rinnovazione del contratto) e 29 (Diniego di rinnovazione del contratto alla prima scadenza) della



M. Di Biase



legge 392/78

Art. 4 - Il canone mensile di locazione complessivo per i sei posti auto è convenuto in Euro 712,68 oltre I.V.A. e sarà pagato in rate mensili postecipate, mediante mandato di pagamento emesso dalla Ragioneria Comunale in favore del locatore e riscuotibile presso la Tesoreria Comunale.



Art. 5 - Ai sensi dell'art. 32 della legge 27 luglio 1978, n. 392, le parti convengono che il canone di locazione venga aggiornato annualmente su richiesta del locatore, a decorrere dall'inizio del secondo anno di locazione.

La richiesta del locatore dovrà pervenire al conduttore entro e non oltre il termine di scadenza di ciascun anno di locazione.

In caso contrario, l'aggiornamento verrà applicato a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la richiesta sia pervenuta, senza che il locatore possa pretendere la corresponsione di somme arretrate e/o l'applicazione, con criterio moltiplicativo, delle variazioni ISTAT intervenute e non richieste.

Le variazioni in aumento del canone di locazione, saranno pari al 75% di quelle, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, pubblicato mensilmente sulla Gazzetta Ufficiale.

Art. 6 - Il conduttore può recedere in qualsiasi momento dal presente contratto, dandone preavviso al locatore mediante lettera raccomandata A.R. da inviare almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione, secondo quanto previsto

M. C.



dall'art. 27, comma 7, della legge 392/78, senza possibilità alcuna di rivalsa da parte del locatore e/o di obbligo di indennizzo alcuno nei suoi confronti da parte del conduttore.

Art. 7 - Tutte le spese relative alla presente stipulazione sono ad esclusivo carico del locatore, ad eccezione dell'imposta di registro che, a norma dell'art. 8 della legge 392/78, è posta a carico di entrambe le parti contraenti in egual misura.

L'imposta di registro dovuta per il presente atto e per le annualità successive alla prima, è liquidata e pagata nei termini di legge a cura del conduttore, con diritto di rivalsa sul locatore per la quota a suo carico.

Art. 8 - Per quanto non previsto nel presente contratto, le parti contraenti fanno espresso rinvio alle disposizioni del codice civile ed alle norme vigenti in materia di locazione di immobili ad uso diverso da abitativo.

Si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale la delibera di Giunta Comunale n. 180/02 All. "A"

Letto, confermato e sottoscritto:

Campobasso, 19.6.10, 2002

Moro e Bion



Reg.	LS 166	UFFICIO DELLE ENTRATE - CAMPOBASSO
PER		ESEGUITA LA REGISTRAZIONE IL 26-6-10, 2002
CA	1873	DETERE 3
II-VIM	516	QUIETANZI CONOBSSIONARIO SET S.p.A. DEL
ACCESS	516	DELEGA BANCAPOSTE SpA Adm. DEL 26-6-2002
Totale	156,82	

IL CAPO AREA SERVIZI (Moro e Bion)

